

CACCIA: DOPPIETTE IN AZIONE DAL 15 SETTEMBRE, IL CALENDARIO VENATORIO

17 Agosto 2019



PESCARA - Due giornate di pre-apertura, per 17 specie (il primo e il due settembre), e il via ufficiale alla stagione venatoria 2019-2020 che partirà il 15 del mese prossimo.

Lo prevede il calendario venatorio approvata dalla Giunta regionale durante la seduta dello scorso 14 agosto.

Partirà invece il 2 ottobre, ricorda *Il Centro*, la caccia a Colombaccio, Lepre, Volpe, Starna, Beccaccia, Cinghiale, Allodola, Beccaccino e dal 3 sarà possibile sparare alla Coturnice (vedi tabella).

I DIVIETI

La caccia, ovviamente, è vietata in tutte le aree protette, ma nei Sic e nelle Zone di protezione speciale è consentita solo per alcune specie e con una serie di avvertenze particolari. Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, la caccia al cinghiale nella Zona di protezione esterna, ad esempio, ha delle limitazioni molto severe. Tra queste il divieto nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal Pnalm o dalla rete di monitoraggio.

Divieti e limitazioni sono stabiliti anche in base alle specie cacciabili. Sempre per citare il cinghiale, ad esempio, valgono leggi e regolamenti emanati ad hoc e recepiti nel piano venatorio approvato. La popolazione di ungulati a spasso per l'Abruzzo, infatti, è sottoposta anche alla cosiddetta "caccia si selezione".

Per alcune specie, e in alcuni periodi "la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento". Nelle aree Sic nelle quali è stata accertata la presenza del Lanario o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia.

LE MUNIZIONI

È vietato l'utilizzo di pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale per evitare l'inquinamento alle falde causato dal metallo pesante. Per tutelare la salute umana, e le popolazioni di Nibbio reale, di Grifone, e di altri rapaci necrofagi (che "ripuliscono" l'ambiente cibandosi delle carcasse di animali morti), è anche vietato sparare ai cinghiali con munizioni contenenti piombo, soprattutto se si utilizzano armi a canna rigata.

LE REGOLE

Il documento passato al vaglio dell'esecutivo prevede anche una serie di regole. Tanto per cominciare, l'attività venatoria,

con esclusione della caccia di selezione, può essere esercitata per un massimo di tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, escludendo comunque le giornate di martedì e venerdì. Le doppiette potranno entrare in azione soltanto da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto.

DA FUORI REGIONE

Gli ambiti territoriali di caccia dovranno iscrivere prima i cacciatori residenti in regione, riservando agli "esterni" una quota dell'8%, che può essere aumentata qualora risultino ancora dei posti disponibili, in base alla densità "venatoria" della zona.

I CACCIATORI

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli spazi del tesserino la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie e il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Inoltre chi pratica l'attività venatoria è obbligato a indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia.

LE QUANTITÀ

Ogni cacciatore può prendere un numero massimo di capi. Il numero varia in base alla specie, ed ecco spiegata la necessità di riportare subito, nel tesserino, il numero di capi abbattuti. In caso contrario si rischiano sanzioni molto pesanti